



COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE
PROVINCIA DI VERONA

***STATUTO DELLA
BIBLIOTECA COMUNALE***

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2003
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2007*

ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

Il Comune di Ronco all'Adige al fine di favorire il diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione ed alla formazione permanente, come momento essenziale per lo sviluppo del senso civico e la crescita civile e sociale della comunità, istituisce la Biblioteca comunale affidando alla stessa la funzione di centro informativo locale.

ARTICOLO 2 – COMPITI E FINALITÀ

La Biblioteca Comunale, nell'ambito delle sue attività di servizio pubblico, adempie alla funzione primaria di sviluppare ed accrescere la cultura, patrimonio inalienabile di tutta la comunità, attraverso un'attenta opera di valorizzazione e diffusione della lettura, dello studio e della ricerca.

Essa svolge la funzione di estendere ed accrescere il più possibile a tutti la preparazione culturale e professionale, rimuovendo ogni forma di disuguaglianza, nel campo dell'istruzione e della cultura, che limita di fatto la libertà e l'uguaglianza delle persone.

A tale scopo, con criteri di imparzialità e nel rispetto delle varie opinioni e diversità sociali, culturali e di pensiero, concorre a promuovere un'ampia ed effettiva diffusione dell'informazione bibliografica ed approfondimento culturale, nonché a sostenere le esigenze di informazione, di studio, di ricerca, di formazione culturale e di impiego del tempo libero dei cittadini.

Essa, tal fine, assume il compito di:

- a) garantire l'integrità, la custodia e il progressivo incremento del materiale bibliografico atto a promuovere lo sviluppo più armonico delle conoscenze nel campo formativo;
- b) assicurare il godimento pubblico di detto materiale;
- c) programmare ed adottare iniziative che contribuiscano alla conoscenza e diffusione del patrimonio culturale;
- d) collaborare con gli Istituti di ricerca e divulgazione culturale, con i consigli scolastici distrettuali e altri organi collegiali, con le scuole e le università, al fine di favorire e promuovere l'informazione e il dibattito delle idee, nel rispetto delle diverse opinioni e delle esigenze della comunità;
- e) promuovere, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni che operano nel settore, la tutela e la diffusione del patrimonio storico-artistico-culturale e delle tradizioni locali;
- f) collaborare con le altre biblioteche pubbliche autonome per la creazione di sistemi bibliotecari territoriali, in conformità al disposto dell'art. 32 della L.R. 50/1984.

ARTICOLO 3 – ORGANIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA

Per il raggiungimento di tali finalità la Biblioteca Comunale mette a disposizione un'organica raccolta di libri e di altri strumenti di informazione con particolare attenzione alle nuove tecnologie, unitamente ad un qualificato servizio di consulenza agli utenti.

Promuove attività di animazione culturale idonee al perseguimento degli scopi statutari.

La Biblioteca deve:

- a) esercitare il servizio pubblico gratuitamente;

- b) assicurare la fruizione pubblica del materiale;
- c) garantire la continuità e regolarità del servizio;
- d) garantire la conservazione e l'incremento del materiale documentario;
- e) ricercare e acquisire documenti e oggetti che abbiano attinenza, a qualunque titolo, con il patrimonio storico-culturale locale;
- f) stabilire orari in modo da consentire l'accesso al maggior numero possibile di utenti;
- g) adempiere l'obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio delle informazioni con altre biblioteche;
- h) curare la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte in ambito locale.

L'Ente Comunale determina, con apposito regolamento, tenuto conto degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale, l'ordinamento interno della Biblioteca, le funzioni del personale addetto, gli orari di apertura al pubblico, le modalità di espletamento delle attività e di accesso ai servizi.

ARTICOLO 4 – COMPITI DEL COMUNE

La Biblioteca è amministrata dal Comune che provvede ad assicurare, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, il funzionamento della Biblioteca comunale.

A tal fine il Comune conferisce alla Biblioteca l'uso dei locali e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dell'attività, stanziando, altresì, le somme necessarie per l'attuazione del programma di attività.

Compito del Comune è anche quello di concorrere alla costituzione, alla gestione, al funzionamento ed allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali.

ARTICOLO 5 – COMITATO DELLA BIBLIOTECA

E' facoltà dell'Amministrazione comunale istituire, in seno alla Biblioteca, un comitato (che viene denominato Comitato della Biblioteca comunale) con funzioni di concorso nella formazione dell'indirizzo culturale della Biblioteca stessa.

Il Comitato viene eletto dal consiglio comunale, a scrutinio segreto, con voto limitato ad uno in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Esso risulta composto da 8 (otto) membri eletti dal Consiglio Comunale, di cui 6 (sei) in rappresentanza della maggioranza e 2 (due) in rappresentanza della minoranza consiliare.

Il Comitato rimane in carica per l'intera durata del mandato elettorale del Sindaco ed esercita, in ogni caso, le proprie funzioni nei 45 giorni successivi alla data di proclamazione degli eletti, fatto salvo che si proceda alla nuova elezione prima della scadenza di detto termine.

In caso di mancata istituzione del Comitato, ne esercita i compiti e le funzioni di indirizzo e di impulso direttamente il Sindaco e/o l'Assessore comunale competente.

ARTICOLO 6 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

Il Comitato della Biblioteca elegge nel suo seno il Presidente, che avrà cura di convocarlo di sua iniziativa ogni qualvolta lo reputi opportuno oppure su richiesta di almeno 3 (tre) dei suoi membri, di almeno un quinto dei consiglieri comunali, del Sindaco e dell'assessore competente. Il Sindaco o l'Assessore competente provvedono alla prima convocazione del Comitato per l'elezione del Presidente.

Alle riunioni del Comitato partecipa con voto consultivo il Bibliotecario.

Potranno partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, anche il Sindaco e l'Assessore competente.

Funge da Segretario verbalizzante del Comitato di Gestione uno dei membri del Comitato stesso presenti alla riunione indicato dal Presidente o, in alternativa, il Bibliotecario o l'Assistente Bibliotecario.

Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, con voto consultivo, i rappresentanti delle associazioni culturali locali e del mondo della scuola.

Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide qualora siano presenti la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello del Presidente. La deliberazione riguardante l'elezione del Presidente viene adottata a maggioranza dei componenti, in prima seduta, ed a maggioranza dei presenti in seconda seduta, fatto salvo quanto previsto al capoverso che precede.

In caso di assenza ingiustificata dei componenti il Comitato per tre sedute consecutive nell'arco dell'anno solare, il Consiglio comunale provvede, con le garanzie e nelle forme previste dalla legge, a dichiararne la decadenza, procedendo, altresì, alla loro surroga.

Ai componenti il Comitato non è riconosciuto alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese per missioni ed attività d'istituto nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

ARTICOLO 7 – COMPITI DEL COMITATO

Il Comitato di Gestione formula proposte, esprime pareri ed attua le varie iniziative atte al raggiungimento degli scopi indicati nel presente Statuto.

In particolare:

- a) predisporre il programma annuale di attività della Biblioteca almeno 30 (trenta) giorni antecedenti l'approvazione dello schema del bilancio comunale;
- b) redige il rendiconto consuntivo di gestione;
- c) formula proposte in ordine alla gestione delle attività culturali e sociali della Biblioteca;
- d) indica le linee di indirizzo per l'acquisto del materiale documentario o dell'attrezzatura;
- e) coordina l'organizzazione dell'attività, attuandone gli obiettivi programmatici.

Ove richiesto, il Comitato:

- f) formula pareri in ordine allo scarto del materiale di scarso valore, consunto o danneggiato;

- g) avanza proposte circa l'orario di apertura e chiusura della biblioteca;
- h) propone alla Giunta Comunale gli importi delle tariffe a carico dell'utente a rimborso, totale o parziale, di particolari servizi.
- i) formula proposte per l'applicazione delle sanzioni nei confronti dell'utenza.

ARTICOLO 8 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e regionali in materia di biblioteche, con particolare riferimento alla L.R. 05/09/1984, n° 50.

Tutte le norme statutarie preesistenti vengono abrogate e sostituite a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.